

PATENT BOX

Legge 190/2014

Il Patent Box prevede una tassazione agevolata sui redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali rientranti nei cd. Proprietà intellettuale, fissando la riduzione della base imponibile dei redditi ascrivibili a tali beni fino al 50%.

La norma prevede inoltre una detassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immateriali agevolabili nella misura del 90%, purché il corrispettivo sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della cessione.

BENI IMMATERIALI INTERESSATI

I beni immateriali che possono permettere di conseguire l'agevolazione sono:

- ➔ Brevetti industriali
- ➔ software protetti da copyright
- ➔ disegni e modelli giuridicamente tutelabili
- ➔ informazioni aziendali (know-how) giuridicamente tutelabile

L'agevolazione può essere richiesta sia in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda sia nel caso venga dato in uso a terzi.

BENEFICIARI

Beneficiari dell'agevolazione sono i titolari di reddito d'impresa, sia in forma individuale che societaria.

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Condizione imprescindibile per la fruizione del beneficio è l'effettuazione di attività di ricerca e sviluppo qualificate, finalizzate allo "sviluppo, mantenimento e accrescimento" del bene immateriale.

Tra queste rientrano:

- ➔ la ricerca fondamentale
- ➔ la ricerca applicata
- ➔ il design (ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi)
- ➔ l'ideazione e realizzazione di software protetto da copyright
- ➔ le ricerche preventive e di mercato, le attività relative alla tutela dei diritti (inclusa la prevenzione della contraffazione)

- ➔ le attività di presentazione, comunicazione e promozione finalizzate all'accrescimento del carattere distintivo e/o rinomanza dei marchi e/o all'affermazione commerciale

IL REDDITO DERIVANTE DAL BENE IMMATERIALE

Prima di poter quantificare la misura dell'agevolazione spettante, è necessario anzitutto determinare il contributo economico del bene immateriale al reddito d'impresa.

Si dovrà quindi estrapolare dal reddito complessivo dell'impresa quello derivante dall'utilizzo del predetto bene, assumendo, idealmente, l'esistenza di un ramo d'azienda separato per l'utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione.

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 11/E del 2016 ha individuato i metodi da utilizzare per la determinazione del reddito ascrivibile al singolo bene nel caso di utilizzo diretto e di concessione in d'uso a terzi.

In entrambi i casi l'impresa deve disporre di un sistema di rilevazioni che permetta di individuare, contabilmente od extracontabilmente, il collegamento diretto fra i costi di ricerca e sviluppo, i beni immateriali realizzati ed utilizzati ed il relativo reddito prodotto, per ciascun bene.

Modalità operative

Dal periodo di imposta 2019, a seguito delle novità introdotte dal "Decreto Crescita 2019", nel caso di utilizzo diretto del bene oggetto di agevolazione, il reddito agevolabile può essere determinato dall'impresa, in alternativa alla preesistente procedura di *ruling* (di cui si dirà in seguito), in totale autonomia e senza obbligo di presentare alcuna istanza preventiva all'Agenzia delle Entrate. In tal caso il beneficio è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

A carico dell'impresa in tale ipotesi, è stato posto l'obbligo di predisporre un apposito "set documentale", completo di tutte le informazioni indicate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019.

La completezza documentale del dossier riveste particolare importanza in quanto esclude l'applicabilità di sanzioni nel caso in cui, a seguito di eventuale richiesta di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate quest'ultima valuti in misura diversa l'agevolazione spettante.

Nel caso di utilizzo diretto del bene oggetto di agevolazione resta salva la possibilità di instaurare la procedura di *ruling* con l'Agenzia delle Entrate per definire un accordo preventivo per l'individuazione delle componenti positive e negative afferenti la gestione del bene.

Nel caso di concessione d'uso a terzi non è stata mai resa necessaria la procedura di riling, (salvo il caso di operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo, per il quale è prevista la facoltà di richiedere un accordo preventivo) ed il reddito inerente il bene immateriale è determinato dai canoni percepiti al netto dei costi, diretti ed indiretti, ad essi connessi.

IL CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

Il reddito imputabile a detti beni immateriali, prima di essere detassato, deve essere moltiplicato per seguente il rapporto (nexus ratio):

“costi qualificati” / “costi complessivi”

laddove i costi qualificati sono riconducibili alle attività di ricerca e sviluppo effettuate:

- a. direttamente dai beneficiari;
- b. da università, enti di ricerca e organismi equiparati;
- c. da società, anche start up innovative, diverse da quelle che controllano / sono controllate dall'impresa (consentito il mero riaddebito dei costi infragruppo);

I costi complessivi sono quelli qualificati aumentati dei costi derivanti da operazioni intercorse con società che controllano/sono controllate dall'impresa e del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale.

Il valore del numeratore, poi, deve essere aumentato della differenza tra costi qualificati e complessivi nella misura massima del 30% dei costi qualificati (meccanismo denominato *up-lift*).

Calcolato il nexus ratio, si moltiplica il reddito afferente il bene immateriale per lo stesso e si determina così la quota di “reddito agevolabile” detassato nella misura del 50%.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'agevolazione in esame è cumulabile con il credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo e con le agevolazioni previste per start up e PMI innovative.